

Linee guida per regolamentare la composizione delle classi e modalità di attribuzione delle ore aggiuntive

art. 1

1)

Le classi sono composte dal Direttore, sentite le proposte delle Strutture Didattiche.

2)

Le classi saranno composte principalmente in base al calcolo del carico didattico erogato dai singoli insegnamenti come previsti dai curricula di studio.

2.1 per comporre le classi degli insegnamenti caratterizzanti, le singole Scuole dovranno osservare i seguenti criteri:

- calcolare il carico didattico erogato dai singoli insegnamenti come previsti dai curricula di studio per ciascun Corso di Studio (Biennio e Triennio afam, CPA, CB) secondo i criteri approvati dal CA nel verbale del 31 maggio 2014:

tabella di CFA(tratta dai regolamenti didattici):

I = 1 CFda 1,5 h a 6 h

C= 1 CFda 6 h a 15 h

G= 1 CFda 3 h a 12 h

L= 1 CFda 8 h a 20 h

- inserire nelle proprie classi prima tutti gli studenti iscritti nei corsi AFAM -con il solo calcolo di tutti gli insegnamenti curricolari obbligatori- successivamente gli iscritti ai corsi CPA e in ultimo gli iscritti ai corsi CB;

- Il calcolo della didattica erogabile delle Scuole sarà utile alla definizione del numero degli iscritti all'istituto e dei posti disponibili per le ammissioni;

2.2 per tutti gli altri insegnamenti dei curricula di studio:

utilizzare il calcolo delle ore di didattica erogabili complessivamente e i criteri definiti dalle tabelle approvate dal CA per la formulazione dei gruppi classe in base alle tipologie dei corsi attivi. (atr2 del presente documento)

2.3

La composizione delle classi costituirà la base per la definizione dei singoli monte ore;

la definizione coerente e congrua rispetto a quanto sopra definito sarà la modalità utile alla definizione delle richieste di ore aggiuntive di insegnamento.

3)

Nel caso in cui un monte ore non fosse completato tramite la presenza di allievi effettivi nella propria classe, e fino ad almeno 250 ore di docenza, il docente sarà tenuto a considerare i seguenti punti così come di seguito esposto, per progettare il proprio completamento orario ideando uno o più progetti didattici per:

a) il rafforzamento e/o approfondimento di aspetti tecnici/artistici per gli studenti della propria classe;

b) il rafforzamento e/o approfondimento di aspetti tecnici/artistici per gli studenti della Scuola di riferimento;

c) il rafforzamento e/o approfondimento di aspetti tecnici/artistici per una più ampia fascia di studenti iscritti in istituto;

4)

Nel caso di docenti con codice o con competenza in strumenti presenti nella compagine orchestrale, nell'ambito delle 74 ore eccedenti le 250 (come da CCNL vigente), saranno conteggiate come orario effettivo di servizio le ore di partecipazione all'Orchestra della classe Direzione d'Orchestra. Saranno altresì considerate ore di servizio sempre nella sfera delle 74 le ore svolte nella preparazione di prove a sezioni, prove collettive o esecuzione in fila a sostegno della Classe di Esercitazioni Orchestrali.

5)

Nel caso di docenti con codice o con competenza in strumenti non afferenti all'orchestra: le ore di partecipazione alla preparazione di parti di accompagnamento per singoli studenti o partecipazione come sostegno didattico alla realizzazione di attività didattiche nell'ambito delle Scuole attive in istituto saranno conteggiate quali orari effettivi di servizio nell'ambito delle 74 ore eccedenti le 250 (come da CCNL vigente art.12);

6)

Qualora il monte ore non risultasse ancora completato tramite le attività summenzionate e qualora si rilevasse la necessità didattica si potranno attivare modalità di affidamento di altri insegnamenti differenti dalla propria titolarità in base a criteri espressi nei bandi interni emanati dal Direttore; detti affidamenti non dovranno essere svolti in orario aggiuntivo;

7)

Si accederà alle ore aggiuntive di insegnamento (anche in deroga al comma 6 del presente articolo) in base ai criteri riportati all'rt. 2 del presente testo.

art.2

Le ore aggiuntive di insegnamento verranno definite successivamente a quanto sopra individuato e saranno assegnate secondo i seguenti criteri:

- a) reali necessità didattiche per completamento di corsi curricolari obbligatori;
- b) reali necessità di completamento/ampliamento dell'offerta formativa per i corsi a libera scelta degli studenti (vedi verbale CA 31 maggio 2014);

art. 3

1)

a) per insegnamenti individuali: le prassi strumentali/vocali/compositive caratterizzanti: verificare le tipologie e le quantità dei corsi presenti nella propria classe e svilupparne l'orario. Tali calcoli saranno utili anche per individuare i posti disponibili nelle singole Scuole.

b) insegnamenti collettivi teorici: vedi successivo comma 3 di questo articolo;

c) insegnamenti collettivi esecutivi:

su progetto presentato dal docente riportante:

1) la tipologia di corsi sostenuti; 2) eventuale/i progetto/i didattico/i coinvolgente/i un ampio numero di iscritti; 3) una valutazione numerica generale di presenze di studenti individuati per tipologia di Corso di Studio frequentato presenti nella propria classe;

d) insegnamenti individuali esecutivi: in base a criteri interni definiti dalle strutture didattiche di competenza.

2)

2.1) per gli insegnamenti di ambito storico, armonico e TRPM si considereranno le tabelle allegate che costituiscono parte integrante di questo documento e destinate ad individuare le modalità di ripartizione numerica delle presenze nei gruppi classe e la quantità di gruppi classe erogabili definiti sulla base dell'orario didattico sviluppato dal singolo settore disciplinare.

2.2) I coordinamenti disciplinari interessati presenteranno al Direttore le loro proposte di variazione alle tabelle motivandole dettagliatamente sulla base di: a) un maggior numero di studenti iscritti; b) proposte che richiedano motivatamente l'attivazione di un aumento numerico di gruppi classe rispetto a quello preventivato nelle tabelle allegate.

.3) Nel caso le proposte sviluppessero orario aggiuntivo di insegnamento il Direttore porterà in CA la valutazione e l'approvazione di tali richieste per il loro inserimento nel PGA annuale.

3)

Tutta la documentazione richiesta resterà agli atti dell'istituzione per la valutazione dell'offerta formativa dell'istituto.(DPR 132 art.10) e per la verifica da parte della direzione del completamento orario di ciascun docente.

note:

CCNL 2006/2009

Art. 12

Impegno di lavoro personale docente

1. L'impegno di lavoro del personale docente per attività didattica frontale e per altre attività connesse alla funzione docente (esercitazioni, attività di laboratorio, produzione e ricerca), in correlazione con i nuovi ordinamenti didattici e con la programmazione presso ciascuna Istituzione, è ridefinito in modo uniforme, a parità di prestazioni lavorative complessivamente erogate, in 324 ore annue. Alla didattica frontale sono dedicate non meno di 250 ore complessive a cui si aggiungono, fino a concorrenza del debito orario complessivo, le eventuali ulteriori ore necessarie, sulla base dei previgenti ordinamenti didattici e della programmazione presso ciascuna Istituzione.

DPR 132

Art. 10.

Nucleo di valutazione

1. Il nucleo di valutazione, costituito con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il consiglio accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione.

2. Il nucleo di valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi. In particolare:

a) ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'istituzione, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse;

b) redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'istituzione sulla base di criteri generali determinati dal Comitato per la valutazione del sistema universitario, sentito il CNAM; la relazione è trasmessa al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari;

c) acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lettera b).

3. Le istituzioni assicurano ai nuclei di valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.